

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA ALLA PROCEDURA DI STESURA DELLA SCIA ANTINCENDIO E CERTIFICAZIONE RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE ESISTENTI RELATIVO ALLE OPERE DI M. S. PNRR M5C2-I2.2 PIU A24 – COMPLESSO EX IRV C. UNIONE SOVIETICA 220 – MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI (CUP: C17H22000200006 – CIG B96C850DF1).

* * * * *

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dalla Dirigente del *Servizio Edilizia Abitativa e Logistica per la Sicurezza*, arch. Paola De Filippi, domiciliata per la carica a Torino in p.zza della Visitazione n° 13, e il dott. ing. Ferruccio BRUNERO, P.IVA 05576040017, con studio a Torino in via Giacomo Medici n° 21; in esecuzione della determinazione dirigenziale n° 8518 del 15/12/2025, esecutiva in pari data, che qui si intende integralmente richiamata;

PREMESSO CHE

Con determinazione dirigenziale sopra richiamata sono stati approvati l'indizione e l'affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 17 comma 2 e dall'art 50, comma 1, lettera b del D.Lgs. 36/2023, al predetto ing. Ferruccio Brunero per un importo complessivo di 48.156,99 (I.V.A. e contributi compresi), al quale, ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, non si applica, inoltre, il termine dilatorio di cui all'art. 18 - commi 3 e 4 del citato decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

L'Amministrazione affida all'ing. Brunero (di seguito anche affidatario, aggiudicatario o professionista), l'incarico professionale di ASSISTENZA ALLA PROCEDURA DI STESURA DELLA SCIA ANTINCENDIO E CERTIFICAZIONE RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE ESISTENTI relativamente all'intervento di M. S. PNRR M5C2-I2.2 PIU A24 – COMPLESSO EX IRV C. UNIONE SOVIETICA 220 – MIGLIORAMENTO DECORO URBANO E POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI (CUP: C17H22000200006). L'incarico, per la particolare natura, è conferito ai sensi dell'articolo 66, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, in quanto il professionista è in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di adeguato curriculum conservato agli atti del Servizio, considerata la particolarità della prestazione richiesta.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

Detto incarico prevede lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- 1 Stesura della documentazione tecnica di verifica analitica della resistenza al fuoco delle strutture murarie del complesso sulla base del requisito di resistenza R60;
- 2 Rivisitazione ed aggiornamento del progetto antincendio da sottoporre al comando dei VV.F. di Torino per le modifiche resesi necessarie nel corso dei lavori da parte della Committenza;
- 3 Collazione ed analisi della documentazione certificativa afferente le porzioni di fabbricato oggetto di intervento e quelle che non verranno modificate al fine di poter procedere con la stesura della SCIA antincendio per l'intero complesso o per una porzione dello stesso (SCIA parziale) in funzione dello stato finale dei lavori;

- 4 Stesura della SCIA antincendio per il complesso o per una sola porzione (SCIA PARZIALE) in funzione di quanto effettivamente realizzato.

Per le prestazioni di cui al punto 1, valutazione analitica della resistenza al fuoco delle strutture murarie esistenti costituite da volte e pilastri cavi in mattoni pieni con differenti geometrie.

Per la verifica analitica:

- rilievo geometrico delle strutture murarie per tipologia (sono infatti presenti più tipologie di volte);
- definizione di una campagna di indagine volta a definire compiutamente le caratteristiche meccaniche degli elementi murari da certificare;
- modellazione geometrica degli elementi da verificare e analisi agli elementi finiti delle singole strutture nelle condizioni di incendio con i carichi previsti per gli uffici;
- compilazione e sottoscrizione dei modelli ministeriali per la certificazione della resistenza al fuoco delle strutture R60;

Per le prestazioni di cui al punto 2:

- definizione delle nuove esigenze antincendio espresse dalla Committenza, valutazione preliminare di congruenza normativa delle stesse e indicazione delle misure di prevenzione e protezione antincendi da porre in atto per la realizzazione; una volta definito il nuovo quadro di prevenzione incendi, si procederà a condividere lo stesso con il Comando provinciale dei VV.F., quindi all'inoltro allo stesso della variante del progetto o alla stesura della documentazione di non aggravio di rischio incendio.

Per le prestazioni di cui al punto 3:

- collazione documentale necessaria per la stesura della SCIA relativa all'attività principale (n.73 di cui al D.M. 151/11), il controllo della stessa e la verifica di eventuale documentazione integrativa: tale attività sarà svolta prima della conclusione dell'appalto in modo tale da permettere eventuali interventi per il completamento della documentazione certificativa stessa;
- verifica di assoggettabilità di tutte le attività secondarie previste nell'ambito dell'esame progetto effettuato e le operazioni di cui al punto precedente per la stesura delle SCIA ad esse relative;
- assistenza alla definizione dei singoli titolari di attività per le realtà presenti nel complesso e proposta di definizione della regolamentazione in materia antincendio per la gestione del condominio;

Per le prestazioni di cui al punto 4:

- stesura e la presentazione della SCIA antincendio al Comando VV.F. di Torino parziale o complessiva in funzione dello stato di avanzamento dei lavori al termine dell'appalto in corso.

Dal presente incarico sono escluse le seguenti prestazioni:

- stesura di eventuali progetti impiantistici eventualmente richiesti dagli enti di controllo, di certificazioni di impianti e/o di strutture (esistenti) che saranno oggetto di specifica offerta, se necessario e richiesto dalla Committenza;
- onorari per la campagna di prove sulle murature esistenti da far eseguire ad un ente certificato;
- direzione dei lavori operativa dei lavori antincendio ed impiantistici connessi;
- certificazione antincendio di elementi separanti o resistenti al fuoco diversi da quelli in muratura oggetto di certificazione analitica.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

1. In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, il Professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico affidato e potrà avvalersi, a proprie

spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo. Ci si dovrà pertanto attenere anche alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 36/2023, oltre alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al D.M. 17/01/2018.

La redazione di eventuali documenti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.

2. Tutte le prestazioni svolte dovranno altresì garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
3. Per la tipologia delle opere da appaltare si è valutata l'applicabilità dei CAM ai sensi dell'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, pertanto in fase di esecuzione il D.L. sarà tenuto alla verifica di quanto specificatamente previsto nel CSA .

Si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

- **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)**

L'Aggiudicatario, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 12 del presente Contratto.

- **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità**

Nel caso in cui l' Aggudicatario occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l' Aggudicatario stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Aggudicatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 12 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 12.

Nel caso in cui l' Aggudicatario occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l' Aggudicatario stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo

carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 12 e/o la risoluzione del presente Contratto di cui al successivo articolo 12.

L' Aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Aggiudicatario, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), sia all'occupazione femminile. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 12 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 12

• **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile**

L'Aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

• **Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone**

L'Aggiudicatario è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente. In concreto, l'Aggiudicatario è tenuto a garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Soggetto Attuatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del contratto.

• **Obbligo specifico del PNRR al rispetto di quanto previsto in materia di disabilità**

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare i principi previsti dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9/02/2022 pubblicata in G.U. n°74 del 29/03/2022 – Serie generale - per quel che concerne le riforme e misure in materia di disabilità, in attuazione della legge 227/2021.

Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive del RUP nella persona dell'arch. De Filippi, dalla quale riceverà istruzioni circa lo svolgimento degli incarichi sopra citati e dovrà altresì rapportarsi strettamente con la Direzione Lavori delle opere.

Art. 4 – TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

La prestazione oggetto dell'affidamento dovrà essere espletata secondo le seguenti tempistiche:

1. Certificazioni di resistenza al Fuoco delle strutture esistenti: entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto;
2. Ripresentazione del nuovo esame esame progetto: entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto;
3. Presentazione SCIA totale o parziale: entro 60 giorni dalla data di ultimazione delle lavorazioni.

Art. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo è calcolato sulla base del riscontro alla RDO Mepa n. 5858180 del 28 novembre 2025 presentato dal Professionista, che ha ribassato del 20% il preventivo di parcella vistato dall'Ufficio Parcelle dell'Ispettorato Tecnico (in allegato alla determinazione 8518 succitata), ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'All. I.13 del D.Lgs. 36/2023 e del D.M. 17 giugno 2016; pertanto è convenuto come segue:

• Onorario	€	37.954,75
• Contributo Inarcassa 4%	€	1.518,19
TOTALE IMPONIBILE	€	39.472,94
IVA 22%	€	8.684,05
TOTALE COMPLESSIVO	€	48.156,99

L'affidatario accetta pertanto l'importo complessivo quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatto salvo l'immediato aggiornamento del corrispettivo sulla base dei nuovi importi da progetto esecutivo, nonché eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal RUP.

Il pagamento del corrispettivo verrà corrisposto in due soluzioni:

40%, quale acconto, ad avvenuta conclusione delle attività previste ai punti da 1 a 3 di cui all'art. 2 del presente contratto;

60%, a saldo, ad avvenuta conclusione dell'incarico, previa formale attestazione di conformità dell'avvenuta prestazione da parte del Responsabile del Procedimento.

L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 125 del Codice, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi conformemente a quanto previsto dalle schede tecniche del D.M. 16/09/2022 n. 193.

Si potrà procedere alla revisione dei prezzi di cui all'art. 60 D.L.vo 36/2023 nei casi ivi stabiliti.

L'affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti all'affidatario eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'affidatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto. L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal professionista, il Codice Identificativo di Gara (CIG: B96C850DF1) attribuito dall'ANAC e il Codice Unico di Progetto (CUP: C17H22000200006) relativo all'investimento pubblico.

2. La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata con fondi PRIU.

Art. 6 – GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva per un importo pari ad Euro 1.973,65 mediante polizza n. PC2AZY9M rilasciata il 09/04/2026, stipulata con Zurich Insurance Europe AG, emessa e firmata digitalmente dal funzionario rappresentante la Compagnia/Società di Assicurazione, verificabile telematicamente presso l'emittente, ai sensi dell'articolo 117, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – PENALI

Qualora l'adempimento delle prestazioni in argomento, la presentazione degli elaborati di legge o richiamati nel presente contratto venisse ritardato oltre il limite stabilito, sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo complessivo del compenso stabilito, per ogni giorno di ritardo, comunque non eccedente il 10% dell'importo contrattuale. Nel caso in cui il ritardo ecceda i 15 giorni, l'Amministrazione potrà senz'altro provvedere alla risoluzione di diritto del contratto, come previsto all'art. 12.

Art. 8 - ONERI ACCESSORI

Saranno rimborsati all'affidatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Art. 9 - NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, alla L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", alla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 recante "Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", così come modificata dalla L. 41/2023, e le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori del Mef del 11.08.2022.
2. Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese che hanno debitamente sottoscritto, come da Regolamento comunale dei Contratti n. 411 e Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 770 del 10.12.2024, nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22.02.2022 e sottoscritto in data 04.04.2022 e il Protocollo D'intesa per il Monitoraggio e il Controllo delle Misure di Finanziamento Pubblico e di Investimento Previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) adottato con Deliberazione G.C. 4/10/2022 n. 652.

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

2. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'affidatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.
3. Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino, Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it
4. L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 11 – RECESSO E NULLITÀ

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.
2. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 co.1 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi e qui previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.
2. La risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nei casi previsti dall'art. 122 co.2 del D.Lgs. 36/2023 e nel caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto dagli artt. 3, 5, 7.
3. Costituisce causa di risoluzione la violazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino e del Patto di integrità sopra citati all'art. 9 co.2, in ottemperanza agli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013.
4. L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 13 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del

Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

2. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

Art. 14 - DOVERE DI RISERVATEZZA

1. L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Affidatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Tutti i documenti prodotti dall'Affidatario in esecuzione del presente contratto saranno di proprietà del Committente, che potrà quindi disporne, senza alcuna restrizione, l'utilizzo, la duplicazione.

Art. 15 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Torino,


Il Professionista
Ing. Ferruccio Brunero

La Dirigente del Servizio
Arch. Paola De Filippi

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 5 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 7 (penali), Art. 9 (norme generali), Art. 11 (recesso e nullità), Art. 12 (risoluzione del contratto), Art. 13 (controversie e foro competente), Art. 14 (riservatezza).

Torino,


Il Professionista
Ing. Ferruccio Brunero